

CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO

Il presente contratto (il "**Patto Parasociale**" o "**Patto**") è stipulato tra:

1. **Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.**, con sede legale in Genova via Dei Santi Giacomo e Filippo n. 7, capitale sociale Euro 175.000.000,00, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01602020990, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**FSU**");
2. **Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A.**, con sede legale in Torino - Piazza Palazzo di Città n. 1, capitale sociale Euro 250.000.000,00 i.v., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08765190015, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**FCT**");
3. **Metro Holding Torino S.r.l. unipersonale**, con sede legale in Torino, corso Inghilterra 7, capitale sociale 8.362.753,00, P.IVA. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 12407720015, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**MHT**");

(FCT e MHT sono definite collettivamente "**Torino e Provincia**")

4. **Comune di Reggio Emilia** con sede in Reggio Emilia in Piazza Prampolini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
5. **Comune di Albinea** con sede in Albinea (RE) in Piazza Cavicchioni n. 8, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
6. **Comune di Bagnolo in Piano** con sede in Bagnolo (RE) in Piazza Garibaldi n. 5/1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
7. **Comune di Baiso** con sede in Baiso (RE) in via Imovilla n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
8. **Comune di Bibbiano** con sede in Bibbiano (RE) in Piazza Damiano Chiesa n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
9. **Comune di Boretto** con sede in Boretto (RE) in Piazza San Marco n. 5, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
10. **Comune di Brescello** con sede in Brescello (RE), in Piazza Matteotti n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
11. **Comune di Cadelbosco di Sopra** con sede in Cadelbosco Sopra (RE) in Piazza della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

12. **Comune di Campagnola Emilia** con sede in Campagnola (RE) in Piazza Roma n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
13. **Comune di Campegine** con sede in Campegine (RE) in Piazza Caduti del Macinato n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
14. **Comune di Canossa** con sede in Canossa (RE) in Piazza Matteotti n. 30, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
15. **Comune di Carpineti** con sede in Carpineti (RE) in Piazza Matilde di Canossa n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
16. **Comune di Casalgrande** con sede in Casalgrande (RE) in Piazza Martiri della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
17. **Comune di Casina** con sede in Casina (RE) in Piazza IV Novembre n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
18. **Comune di Castelnovo di Sotto** con sede in Castelnovo di Sotto (RE) in Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
19. **Comune di Castelnovo né Monti** con sede in Castelnovo né Monti (RE) in Piazza Gramsci n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
20. **Comune di Cavriago** con sede in Cavriago (RE) in Piazza Don Dossetti n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
21. **Comune di Correggio** con sede in Correggio (RE) in Corso Mazzini n. 33, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
22. **Comune di Fabbrico** con sede in Fabbrico (RE) in via Roma n. 35, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
23. **Comune di Gattatico** con sede in Gattatico (RE) in Piazza Cervi n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
24. **Comune di Gualtieri** con sede in Gualtieri (RE) in Piazza Bentivoglio n. 26, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
25. **Comune di Guastalla** con sede in Guastalla (RE) in Piazza Mazzini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
26. **Comune di Luzzara** con sede in Luzzara (RE) in Via Avanzi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
27. **Comune di Montecchio Emilia** con sede in Montecchio Emilia (RE) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
28. **Comune di Novellara** con sede in Novellara (RE) in Piazzale Marconi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

29. **Comune di Poviglio** con sede in Poviglio (RE) in via Verdi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
30. **Comune di Quattro Castella** con sede in Quattro Castella (RE) in Piazza Dante n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
31. **Comune di Reggiolo** con sede in Reggiolo (RE) in Piazza Martiri n. 38, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
32. **Comune di Rio Saliceto** con sede in Rio Saliceto (RE) in Piazza Carducci n. 18, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
33. **Comune di Rolo** con sede in Rolo (RE) in Corso Repubblica n. 39, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
34. **Comune di Rubiera** con sede in Rubiera (RE) in Via Emilia Est n. 15, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
35. **Comune di San Martino in Rio** con sede in San Martino in Rio (RE) in Corso Umberto I n. 22, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
36. **Comune di San Polo d'Enza** con sede in San Polo (RE) in Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
37. **Comune di Sant'Ilario d'Enza** con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE) in via Roma n. 84, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
38. **Comune di Scandiano** con sede in Scandiano (RE) in Corso Vallisneri n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
39. **Comune di Ventasso** (costituito per fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto con efficacia 1-1-2016) con sede in Ventasso (RE) in via della Libertà n. 36 - loc. Busana, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
40. **Comune di Vetto** con sede Vetto (RE) in Piazza Caduti di Legoreccio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
41. **Comune di Vezzano sul Crostolo** con sede in Vezzano sul Crostolo (RE) in Piazza Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
42. **Comune di Viano** con sede in Viano (RE), in Via San Polo n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
43. **Comune di Villa Minozzo** con sede in Villa Minozzo (RE) in Piazza della Pace n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
44. **Comune di Parma** con sede in Parma in Piazza della Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

45. **Parma Infrastrutture S.p.A.** con sede legale in Parma in Largo Torello De Strada 11/A capitale sociale Euro 21.312.151,00 P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02346630342, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**Parma Infrastrutture**");
46. **Società per la Trasformazione del Territorio SpA STT Holding Spa** in liquidazione con sede legale in Parma Largo Torello Dè Strada 11/A DUC Comune di Parma, capitale sociale 5.716.070,00 P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma n. 02540570344 in persona del liquidatore;
47. **Comune di Busseto** con sede in Busseto (PR) in Piazza G. Verdi n. 10, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
48. **Comune di Collecchio** con sede in Collecchio (PR) in Viale della Libertà n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
49. **Comune di Felino** con sede in Felino (PR) in Piazza Miodini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
50. **Comune di Fontevivo** con sede in Fontevivo (PR) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
51. **Comune di Fornovo di Taro** con sede in Fornovo di Taro (PR) in Piazza Libertà n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
52. **Comune di Langhirano** con sede in Langhirano (PR) in Piazza G. Ferrari n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
53. **Comune di Medesano** con sede in Medesano (PR) in Piazza Marconi n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
54. **Comune di Montechiarugolo** con sede in Montechiarugolo (PR) in Piazza Rivasi n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
55. **Comune di Noceto** con sede in Noceto (PR) in Piazzale Adami n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
56. **Comune di Polesine Zibello** (costituito per fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello, con efficacia 1-1-2016), con sede in Polesine Zibello (PR) in Via G. Matteotti n. 10, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
57. **Comune di Roccabianca** con sede in Roccabianca (PR), in Viale Rimembranze n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
58. **Comune di San Secondo Parmense** con sede in San Secondo Parmense (PR) in Piazza G. Mazzini n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
59. **Comune di Sala Baganza** con sede in Sala Baganza (PR), in via Vittorio Emanuele II n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

60. **Comune di Sissa Trecasali** (costituito per fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali, con efficacia 1-1-2014), con sede in Sissa Trecasali (PR) in via Provinciale 38 – Loc. Sissa, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
61. **Comune di Soragna** con sede in Soragna (PR), in Piazzale Meli Lupi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
62. **Comune di Sorbolo Mezzani** (costituito per fusione dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani, con efficacia 1-1-2019), con sede in Sorbolo Mezzani (PR) in Via del Donatore – Sorbolo 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
63. **Comune di Tizzano Val Parma** con sede in Tizzano Val Parma (PR) in Piazza Roma n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
64. **Comune di Torrile** con sede in Torrile (PR) in Strada 1°Maggio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
65. **Comune di Traversetolo** con sede in Traversetolo (PR) in Piazza Vittorio Veneto n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
66. **Comune di Piacenza** con sede in Piacenza in Piazza Cavalli n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
67. **Comune di Lugagnano Val d'Arda** con sede in Lugagnano Val d'Arda (PC) in via Bersani n. 27, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

(le parti indicate dai punti da 4 a 67, sono definiti collettivamente le "**Parti Emiliane**")

68. **Comune di La Spezia**, con sede in La Spezia (SP), Piazza Europa n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
69. **Comune di Ameglia**, con sede in Ameglia (SP), Via Caffaggio n. 15, in persona del Sindaco *pro tempore*;
70. **Comune di Arcola**, con sede in Arcola (SP), Piazza Muccini n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
71. **Comune di Bolano**, con sede in Bolano (SP), Piazza Castello n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
72. **Comune di Bonassola**, con sede in Bonassola (SP), Via Iside Beverino n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
73. **Comune di Brugnato**, con sede in Brugnato (SP), Piazza Martiri n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
74. **Comune di Calice al Cornoviglio**, con sede in Calice al Cornoviglio (SP), Via Nasso n. 150, in persona del Sindaco *pro tempore*;
75. **Comune di Carrodano**, con sede in Carrodano (SP), Piazza XXV Gennaio 1945 n. 12, in persona del Sindaco *pro tempore*;
76. **Comune di Castelnuovo Magra**, con sede in Castelnuovo Magra (SP), in persona del Sindaco *pro tempore*;

77. **Comune di Deiva Marina**, con sede in Deiva Marina (SP), Corso Italia n. 85, in persona del Sindaco *pro tempore*;
78. **Comune di Follo**, con sede in Follo (SP), Piazza Matteotti n. 9, in persona del Sindaco *pro tempore*;
79. **Comune di Framura**, con sede in Framura (SP), Via Setta n. 42, in persona del Sindaco *pro tempore*;
80. **Comune di Levanto**, con sede in Levanto (SP), Piazza Cavour n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
81. **Comune di Luni**, con sede in Luni (SP), Via Castagna n. 61, in persona del Sindaco *pro tempore*;
82. **Comune di Maissana**, con sede in Maissana (SP), Piazza Municipio n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
83. **Comune di Monterosso al Mare**, con sede in Monterosso al Mare (SP), Piazza Garibaldi n. 35, in persona del Sindaco *pro tempore*;
84. **Comune di Pignone**, con sede in Pignone (SP), Via Casale n. 89, in persona del Sindaco *pro tempore*;
85. **Comune di Riccò del Golfo di Spezia**, con sede in Riccò del Golfo di Spezia (SP), Via Aurelia n. 150, in persona del Sindaco *pro tempore*;
86. **Comune di Riomaggiore**, con sede in Riomaggiore (SP), Via T. Signorini n. 57, in persona del Sindaco *pro tempore*;
87. **Comune di Santo Stefano Magra**, con sede in Santo Stefano Magra (SP), Piazza Matteotti n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
88. **Comune di Sarzana**, con sede in Sarzana (SP), Piazza Matteotti n. 1, in in persona del Sindaco *pro tempore*;
89. **Comune di Sesta Godano**, con sede in Sesta Godano (SP), Piazza Marconi n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
90. **Comune di Varese Ligure**, con sede in Varese Ligure (SP), Via Maurizio Caranza n. 36, in persona del Sindaco *pro tempore*;
91. **Comune di Vernazza**, con sede in Vernazza (SP), Via San Francesco n. 56, in persona del Sindaco *pro tempore*;
92. **Comune di Vezzano Ligure**, con sede in Vezzano Ligure (SP), Via Goito n. 2, in persona del Sindaco *pro tempore*;
93. **Comune di Zignago**, con sede in Zignago (SP), Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;

(i Comuni indicati ai punti da 68 a 93, primo e ultimo compresi, sono definiti collettivamente le "**Parti Spezzine**").

FSU, Torino e Provincia, le Parti Emiliane e le Parti Spezzine sono collettivamente denominati le "**Parti**" e, individualmente, la "**Parte**".

Premesso che:

- A) Iren S.p.A. (“**Iren**” o la “**Società**”) è una società quotata alla Borsa Italiana S.p.A., ed ha assunto tale denominazione in data 1° luglio 2010, a seguito della fusione fra Iride S.p.A. e Eni S.p.A.;
- B) In data 5 aprile 2019 gli azionisti pubblici di Iren S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo Parasociale volto a disciplinare, tra l’altro, un Sindacato di Voto ed un Sindacato di Blocco, sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute del capitale della Società con scadenza alla data del 5 aprile 2024;
- C) L’Assemblea di Iren ha approvato in data 9 maggio 2016 alcune modifiche allo Statuto introducendo in particolare l’articolo 6 bis che disciplina la maggiorazione del diritto di voto;
- D) Le parti al fine di garantire lo sviluppo di Iren e delle sue partecipate intendono con il presente Patto determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni della Società, disciplinare le modalità di circolazione delle azioni oggetto del Sindacato di Blocco onde assicurare che la prevalenza dei diritti di voto di Iren sia di titolarità di Soggetti Pubblici, così come previsto dall’articolo 9 dello Statuto nonché regolare un coordinato trasferimento delle azioni non soggette al Sindacato di Blocco;
- E) Il presente contratto viene stipulato in prosecuzione del precedente Accordo Parasociale sottoscritto in data 5 aprile 2019 mantenendo inalterati gli assetti e gli equilibri esistenti e produrrà i suoi effetti a far data dal 6 aprile 2024;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE - ALLEGATI - DEFINIZIONI

1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Patto Parasociale.

1.2 In aggiunta ai termini definiti in altri articoli del Patto Parasociale, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso precisato per ciascuno di essi:

“**Assemblea**”: si intende l’assemblea ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, dei soci della Società.

“**Atto di Disposizione**”: si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendita, acquisto o cessione per donazione, permuta, conferimento in società, compravendita in blocco, fusione, scissione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà di un bene o di un complesso di beni.

“**Azioni**”: si intendono tutte le azioni ordinarie della Società detenute dalle Parti alla Data di Efficacia di cui all’Allegato 2 colonna (A), nonché tutte le ulteriori azioni ordinarie della Società che le Parti dovessero eventualmente venire a detenere, a qualsivoglia titolo, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 11.3, e, pertanto, incluse le azioni ordinarie acquistate o detenute a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant; ciò fermo restando che tali ulteriori azioni saranno cedibili - salvo quanto previsto dall’art. 4.1.8.(ii) che segue - e verranno perciò inserite, oltre che nell’Allegato 2 colonna (A), anche nell’Allegato 2 colonna (C).

“**Azioni Bloccate**”: indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all’Allegato 2 colonna (B)

assoggettate a Sindacato di Blocco durante l'intero Periodo di Blocco, restando inteso che saranno considerate Azioni Bloccate per l'intera durata del Patto anche le Nuove Azioni Bloccate.

"Azioni Trasferibili": indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all'**Allegato 2 colonna (C)**, liberamente trasferibili da parte delle stesse.

"Collegio Sindacale": si intende il collegio sindacale della Società.

"Comitato del Sindacato" o **"Comitato"**: si intende il comitato di cui all'art. 4.1.

"Consiglio di Amministrazione": si intende il consiglio di amministrazione della Società.

"Coordinatore del Patto": si intende il membro del Comitato del Sindacato nominato dal medesimo Comitato.

"Data di Efficacia": si intendono le ore 0.00 del 6 aprile 2024.

"Delibere Assembleari con Voto Maggiorato": ha il significato di cui all'articolo 6-bis dello Statuto

"Elenco Speciale": indica l'elenco speciale di cui all'articolo 6-ter dello Statuto istituito ai fini della maggiorazione del voto.

"Facoltà di Designazione": ha il significato di cui all'art. 4.1.8(iii).

"Giorno Lavorativo": si intende qualsiasi giorno lavorativo, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche siano aperte in Milano.

"Maggioranza dei Diritti di Voto": indica il 50% più uno del totale dei diritti di voto spettanti complessivamente a tutti gli azionisti della Società con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato.

"Mandatario delle Parti Emiliane": si intende, con esclusivo riferimento alle Parti Emiliane, il Comune di Reggio Emilia. Le Parti Emiliane attraverso la sottoscrizione del Patto conferiscono al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di Reggio Emilia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario delle Parti Emiliane. Le Parti Emiliane, inoltre, stabiliscono che il Sindaco *pro tempore* di Reggio Emilia sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro del Comitato del Sindacato, di cui all'art. 4.1 del Patto Parasociale. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di Reggio Emilia si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Emiliane nell'ambito di quanto stabilito tra le Parti Emiliane in separati accordi parasociali.

"Mandatario delle Parti Spezzine": si intende, con esclusivo riferimento alle Parti Spezzine, il Comune di La Spezia. Le Parti Spezzine, attraverso la sottoscrizione del Patto, conferiscono al Comune di La Spezia mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di La Spezia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario delle Parti Spezzine. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di La Spezia si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Spezzine nell'ambito di quanto stabilito fra le Parti Spezzine in separati accordi parasociali.

"Mandatario di MHT": si intende, con esclusivo riferimento a MHT, FCT. MHT attraverso la sottoscrizione del Patto conferisce a FCT mandato irrevocabile in nome e per conto di essa, a esercitare i diritti alla stessa attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario di MHT. Fermo restando il

conferimento del mandato irrevocabile, FCT si impegna a rappresentare la volontà di e MHT anche nell'ambito di quanto stabilito tra le FCT e MHT in separati accordi parasociali.

“Materie Rilevanti Assembleari”: si intendono (i) le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; e (ii) le delibere assembleari relative alle seguenti materie (a) la modifica delle previsioni statutarie che disciplinano i limiti al possesso azionario; (b) la modifica delle previsioni statutarie relative alla composizione e nomina degli organi sociali; (c) le modifiche statutarie riguardanti i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del consiglio di amministrazione; (d) la sede sociale; (e) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (f) la liquidazione della Società.

“Nuove Azioni Bloccate”: indica le Azioni di titolarità di eventuali nuovi aderenti al Patto ai sensi del successivo paragrafo 13.5 che saranno conferite al Sindacato di Blocco il cui numero sarà determinato d'intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.

“Statuto”: si intende lo statuto della Società qui Allegato *sub* 1.

“Parti Emiliane”: si intendono i soggetti indicati dai numeri da “3” a “65” nell'epigrafe del presente Patto Parasociale.

“Parti Spezzine”: si intendono i soggetti indicati dai numeri da “66” a “91” nell'epigrafe del presente Patto Parasociale.

“Patto Parasociale” o **“Patto”**: si intende il presente contratto, le sue premesse e i suoi Allegati.

“Periodo di Blocco”: si intende il periodo intercorrente tra la Data di Efficacia e la Prima Data di Scadenza (inclusa) ovvero successive scadenze in caso di rinnovo tacito del Patto come previsto dall'art. 13.3.

“Prima Data di Scadenza”: ha il significato di cui all'art. 13.3.

“Segretario del Sindacato”: si intende il segretario del Sindacato di cui all'art. 4.2.

“Sindacato di Blocco”: si intende la disciplina relativa ai vincoli al trasferimento delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza.

“Sindacato di Voto”: si intende la disciplina degli accordi di consultazione e di voto relativamente alle Azioni di cui alla successiva Sezione Seconda.

“Società”: ha il significato di cui alla Premessa A).

“Soggetti Pubblici”: ha il significato di cui all'articolo 9 dello Statuto.

“Vincolo di Intrasferibilità”: si intende il vincolo di intrasferibilità delle Azioni Bloccate di cui all'art. 11.1.

1.3 Nelle definizioni di cui al Patto Parasociale, a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.

1.4 I termini indicati nel Patto sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale. Ove il giorno di scadenza non sia un Giorno Lavorativo tale termine sarà automaticamente differito al primo Giorno Lavorativo successivo.

1.5 Qualsiasi richiamo alla normativa deve intendersi come riferito alle norme primarie e secondarie di volta in volta vigenti.

SEZIONE PRIMA – OGGETTO ED ORGANI DEL SINDACATO

2. OGGETTO

2.1 Le Parti con il presente Patto:

- (i) costituiscono un sindacato di voto delle Azioni nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda (il “**Sindacato di Voto**”);
- (ii) stabiliscono taluni limiti alla circolazione delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza (il “**Sindacato di Blocco**”);
- (iii) assumono gli ulteriori impegni ed obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

3. AZIONI VINCOLATE

3.1 Le Parti vincolano al Sindacato di Voto tutte le Azioni indicate all'**Allegato 2, colonna (A)**, nonché tutte le ulteriori Azioni che verranno a detenere in costanza del Patto, che verranno inserite anche nell'**Allegato 2** colonna (C).

3.2 Le Parti vincolano al Sindacato di Blocco le Azioni Bloccate nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 11.

3.3 Le Parti concordano che, qualora diano corso ad acquisizioni in qualsiasi forma e/o Atti di Disposizione di Azioni, dovranno comunicare al Coordinatore del Patto ed al Segretario del Sindacato, entro 3 (tre) giorni dal relativo atto di acquisto e/o Atto di Disposizione: *i*) i riferimenti del cessionario delle Azioni (in caso di negoziazione fuori borsa o collocamento sul mercato mediante *accelerated book building*) e/o del soggetto beneficiario dell'Atto di Disposizione e se costoro siano Soggetti Pubblici; *ii*) la quantità di Azioni oggetto dell'acquisizione e/o dell'Atto di Disposizione.

4. ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il “Comitato del Sindacato”, il “Coordinatore del Patto” ed il “Segretario del Sindacato”.

4.1 Il Comitato del Sindacato ed il Coordinatore del Patto

4.1.1 Il Comitato ha funzioni di coordinamento tra le Parti del Patto Parasociale.

4.1.2 Il Comitato del Sindacato è composto dai seguenti 3 membri:

- (i) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Genova in rappresentanza di FSU;
- (ii) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Torino in rappresentanza di FCT e MHT nonché
- (iii) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia in rappresentanza delle Parti Emiliane.

- 4.1.3** Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto. Ciascun membro del Comitato del Sindacato può delegare a partecipare alla riunione, in forma scritta, il Vice Sindaco del relativo Comune ovvero un componente della Giunta dello stesso Comune. La delega deve risultare da atto scritto e comunicata alle Parti ai sensi dell'art. 14.9 del Patto.
- 4.1.3bis** Le attività del Comitato del Sindacato saranno coordinate dal coordinatore del Patto (il “**Coordinatore del Patto**”). Il Coordinatore del Patto sarà nominato dal Comitato di Sindacato tra i membri del Comitato del Sindacato con rotazione ogni 12 mesi.
- 4.1.4** Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni qual volta uno dei membri ne faccia richiesta con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all’ordine del giorno.
- 4.1.5** L’avviso di convocazione, che deve indicare la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione, deve essere inviato dal membro che richiede la convocazione a ciascun altro membro del Comitato a mezzo telefax, posta elettronica, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della data fissata per la riunione del Comitato del Sindacato o in caso di urgenza almeno 1 (uno) Giorno Lavorativo prima della data fissata per la riunione del Comitato del Sindacato.
- 4.1.6** Le riunioni del Comitato del Sindacato - salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso - si svolgeranno nel Comune nel quale risiede il componente che ha convocato la riunione, fermo restando che i membri potranno prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.
- 4.1.7** Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario del Sindacato, che provvederà a redigere il verbale della riunione, nel quale sarà riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni, da assumersi all’unanimità. Il verbale di ciascuna riunione sarà sottoscritto dal Segretario e dal Coordinatore del Patto. Le riunioni saranno presiedute dal Coordinatore del Patto.
- 4.1.8** Rientra tra le competenze dei membri del Comitato di Sindacato la designazione, con decisione unanime, del Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società, i quali dovranno essere scelti - con le modalità di seguito indicate - sulla base di rose di nominativi indicati al Comitato di Sindacato, entro la prima riunione di cui all’art. 4.1.8(i) che segue. Ciascun membro potrà indicare, per ognuna delle predette cariche, fino a 3 (tre) nominativi di soggetti che siano in possesso di adeguate *professionalità* e competenze.

(i) A tal fine ogni qualvolta l’Assemblea della Società sia convocata per deliberare il rinnovo delle cariche sociali, il Coordinatore del Patto, o in difetto qualsivoglia altro membro, provvederà a convocare tempestivamente la riunione del Comitato del Sindacato da tenersi entro 2 giorni dalla data in cui è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea di rinnovo cariche. Il Comitato di Sindacato si riunirà ogni tre giorni al fine di individuare Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società - i quali dovranno essere scelti entro il terzo giorno (ultimo giorno compreso) (il “**Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste**”) prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina degli amministratori o, ove non trovasse applicazione il voto di lista, entro il terzo giorno (ultimo giorno compreso) (il “**Termine per la Nomina con Designazione in Assemblea**”) precedente il diverso termine applicabile per la nomina e/o per l’effettuazione degli adempimenti a ciò propedeutici. Qualora, entro i 7 giorni precedenti, a seconda dei casi, il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste o il Termine per la Nomina con Designazione in

Assemblea, il Comitato di Sindacato non abbia assunto la decisione in merito all'individuazione dei soggetti da designare per ciascuna delle cariche, le riunioni del Comitato di Sindacato dovranno proseguire con cadenza giornaliera. Il Comitato di Sindacato farà tutto quanto possibile per assumere, anticipatamente, la predetta decisione entro il terzo giorno (compreso) precedente il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste dimodoché possano completarsi le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della tempistica prevista all'art. 6.3. Ove vi fossero motivate ragioni che non consentissero di giungere alla decisione entro il terzo giorno (compreso) precedente il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste il Sindaco del Comune che detenga il maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell'anno precedente avrà facoltà di designare una delle predette cariche (di seguito, la "**Facoltà di Designazione**"). In caso di esercizio della Facoltà di Designazione da parte di un Sindaco, gli altri due componenti del Comitato di Sindacato designeranno all'unanimità le cariche sociali non designate dal Sindaco che abbia esercitato la Facoltà di Designazione; in caso di mancato esercizio della Facoltà di Designazione (a) il Comitato di Sindacato dovrà darne atto nell'ambito della riunione giornaliera; (b) il termine di cui all'art. 6.3 per la comunicazione al Segretario del Sindacato delle designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione da effettuarsi dalle Parti sarà automaticamente prorogato sino al giorno di calendario precedente la data coincidente con il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste; e (c) il Coordinatore del Patto, ed in difetto ciascun membro del Comitato di Sindacato, sarà tenuto a darne immediata comunicazione alle Parti con le modalità di cui all'art. 14.9 del Patto.

(ii) Resta inteso che, al momento dell'esercizio della Facoltà di Designazione, il soggetto che intenda esercitarla: *a*) debba possedere almeno lo stesso numero di Azioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente; e *b*) si obblighi a includere tutte le proprie Azioni fra le Azioni Bloccate per un periodo di un anno dalla data di esercizio della Facoltà di Designazione, comunicandolo immediatamente al Segretario del Sindacato, che si attiverà per gli adempimenti conseguenti in ottemperanza alle disposizioni di legge. In ogni caso, previo eventuale inserimento per un anno nell'Allegato 2 colonna (B) nell'ipotesi prevista dal capoverso che precede, le azioni eccedenti quelle indicate nell'Allegato 2 colonna (A) saranno inserite nell'Allegato 2 colonna (C) e sarà ripristinato l'allegato 2 colonna (B) nella sua configurazione alla Data di Efficacia.

(iii) Le Parti convengono altresì che, ai fini dell'esercizio della Facoltà di Designazione, nel computo delle Azioni detenute dai componenti del Comitato di Sindacato verranno incluse: *a*) quanto al Sindaco di Torino, quelle detenute complessivamente dal Comune di Torino e dalla Città Metropolitana anche mediante la controllata FCT e MHT; *b*) quanto al Sindaco di Genova, quelle detenute dal Comune di Genova anche mediante la controllata FSU; *c*) quanto al Sindaco di Reggio Emilia, quelle complessivamente detenute dalle Parti Emiliane.

(iv) Inoltre, ove in corso di mandato il Consiglio di Amministrazione della Società dovesse procedere con la nomina del Presidente e/o Vice-Presidente e/o Amministratore Delegato in sostituzione di quello precedentemente designato, il Coordinatore del Patto, o in difetto qualsivoglia altro membro, provvederà a convocare la riunione del Comitato del Sindacato entro il giorno successivo alla data in cui è stato comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà procedere con la nomina del Presidente e/o Vice-Presidente e/o Amministratore Delegato della Società in sostituzione di quello precedentemente designato. Il Comitato di Sindacato, nel corso della prima riunione, concorderà la cadenza periodica delle riunioni del Comitato al fine di individuare Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato della Società entro il giorno precedente ("**Termine per la Designazione con Nomina in CdA**") la data in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per la relativa nomina. Qualora, entro i 4 giorni precedenti il Termine per la Designazione con Nomina in CdA, il Comitato di Sindacato non abbia assunto la decisione in merito all'individuazione del/i

soggetto/i da designare per ciascuna delle cariche, le riunioni del Comitato dovranno proseguire con cadenza giornaliera.

(v) Ove il Comitato del Sindacato non designi il Presidente e/o il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato alle condizioni ed ai termini previsti dal presente Patto, il Patto si risolverà automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni e dovrà intendersi definitivamente risolto ai sensi dell'art. 1360, comma 2 del cod. civ. con effetto dalla data di risoluzione. In tale evenienza il Coordinatore del Patto, ed in difetto ciascun membro del Comitato del Sindacato, sarà tenuto a darne immediata comunicazione alle Parti con le modalità di cui all'art. 14.9 del Patto.

4.1.9 Il Comitato del Sindacato dovrà verificare, con cadenza trimestrale sulla base delle risultanze del libro soci e dell'Elenco Speciale, se le Azioni Bloccate costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto. Ove il Comitato del Sindacato accerti che le Azioni Bloccate non costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto dovrà comunicare tale circostanza a tutte le Parti ai fini di cui al successivo art. 11.2.

4.2 Il Segretario del Sindacato

4.2.1 Il Segretario del Sindacato svolge le seguenti funzioni: (i) collaziona la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dei successivi artt. 6 e 8 del Patto; (ii) trasmette alle Parti le manifestazioni di voto ricevute dalle Parti ai sensi del Patto Parasociale; (iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Comitato; (v) effettua le comunicazioni di cui al precedente art. 4.1.9; (vi) si attiva per effettuare le comunicazioni a CONSOB previste dalla legge in occasione di ogni modifica del Patto; e (vii) aggiorna, con periodicità almeno semestrale e comunque ogniqualvolta riceva le comunicazioni ai sensi degli artt. 3.3 e 4.1.8.(ii) che precedono, gli elenchi di cui all'**Allegato 2**, trasmettendoli tempestivamente a FCT anche quale mandataria di MHT, FSU, al Mandatario delle Parti Emiliane e al Mandatario delle Parti Spezzine.

4.2.2 Il Segretario del Sindacato sarà nominato dal Comitato di Sindacato con decisione all'unanimità.

SEZIONE SECONDA - SINDACATO DI VOTO

5. SINDACATO DI VOTO

5.1 Le Parti intendono con il presente Patto assicurare che il diritto di voto nelle materie indicate alla presente Sezione Seconda sia esercitato dalle medesime nell'Assemblea in modo unitario ai sensi del Patto stesso.

5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano: (i) a presentare e a votare le liste per la nomina di amministratori e sindaci della Società di cui ai successivi artt. 6 e 8, (ii) a far sì che i Consiglieri di Amministrazione conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione a quanto previsto dall'art. 7 del Patto e (iii) a conformare il proprio voto nell'Assemblea in relazione alle materie indicate nei successivi articoli 6, 8, 9 e 10 del Patto Parasociale.

5.3 Il Segretario del Sindacato comunicherà - ai sensi dell'art. 14.9 - tempestivamente alle Parti Emiliane (nella persona del Mandatario delle Parti Emiliane), alle Parti Spezzine (nella persona del Mandatario delle Parti Spezzine), a FCT anche quale Mandataria di MHT ed a FSU le determinazioni ricevute dalle altre Parti ai sensi del Patto affinché ciascuna Parte possa coerentemente conformare il proprio voto nella relativa Assemblea della Società a quanto previsto nel presente Patto Parasociale sia per quanto riguarda le delibere in relazione alle materie di cui al successivo art. 10.1 sia per quanto riguarda la presentazione ed il voto delle liste dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 6 e 8.

6. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E MACRO ASSETTO ORGANIZZATIVO

6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto il Consiglio di Amministrazione sarà composto da n. 15 consiglieri di cui: n. 3 consiglieri designati da FSU, n. 3 consiglieri designati da FCT (anche quale mandataria di MHT), n. 3 consiglieri designati dalle Parti Emiliane, n. 1 consigliere designato dalle Parti Spezzine, n. 3 consiglieri designati dal Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8 che ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società e n. 2 consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto.

6.2 Le Parti si impegnano a presentare e votare congiuntamente la lista dei Consiglieri che verrà collazionata in conformità alle norme che seguono sub (A), (B), (C), (D) et (E):

(A) n. 3 Consiglieri designati da FSU.

A FSU spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 1 a 3 (primo e ultimo compreso);

(B) n. 3 Consiglieri designati da FCT (anche quale mandataria di MHT).

A FCT (anche quale mandataria di MHT) spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 4 a 6 (primo e ultimo compreso);

(C) n. 3 Consiglieri designati dalle Parti Emiliane.

Alle Parti Emiliane spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 7 a 9 (primo e ultimo compreso).;

(D) n. 1 Consigliere designato dalle Parti Spezzine.

Alle Parti Spezzine spetterà designare il candidato consigliere da contrassegnare nella lista con il numero 10;

(E) n. 3 consiglieri saranno designati dal Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8 e ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società. I 3 candidati consiglieri designati dal Comitato di Sindacato saranno contrassegnati nella lista con i numeri progressivi da 11 a 13 (primo e ultimo compreso). Salvo diversa indicazione da parte del Comitato di Sindacato, saranno designati Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società i candidati indicati nella lista consegnata al Segretario del Sindacato rispettivamente con i numeri 11, 12 e 13.

Resta inteso che n. 2 ulteriori consiglieri potranno essere designati, mediante voto di lista, dai soci diversi dalle Parti in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto.

6.3 Ove i soci diversi dalle Parti non presentino alcuna lista, i consiglieri da indicare con i nn. 14) e 15) saranno designati, quanto al candidato da indicare con il n. 14), dal Sindaco del Comitato di Sindacato che, secondo i criteri previsti dall'art. 4.1.8(iii), sia titolare del maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell'anno precedente; quanto al candidato da indicare con il n. 15), da quello che, fra gli altri due Sindaci appartenenti al Comitato di Sindacato, secondo i criteri previsti dall'art. 4.1.8(iii) sia titolare del maggior numero di Azioni al 31 dicembre

dell'anno precedente. In caso di parità si procederà mediante sorteggio. Le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, corredate della documentazione di cui all'art. 20.5, lett. c) dello Statuto, dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato:

- (i) per quanto riguarda FSU, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
- (ii) per quanto riguarda FCT, anche quale mandataria di MHT, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
- (iii) dal Mandatario delle Parti Emiliane in rappresentanza delle Parti Emiliane; e
- (iv) dal Mandatario delle Parti Spezzine in rappresentanza delle Parti Spezzine,

entro i cinque giorni, salvo quanto previsto all'art. 4.1.8(ii), precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo statuto sociale come di volta in volta vigente per la nomina dei consiglieri di amministrazione. Sarà cura del Segretario del Sindacato comunicare tempestivamente alle Parti la lista che sarà presentata ai sensi del successivo capoverso.

Entro il medesimo termine ciascuna Parte dovrà far pervenire al Segretario del Sindacato in originale: (x) una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20.5 lett. a) dello Statuto; nonché (y) una procura a presentare la lista.

Subordinatamente alla decisione del Comitato di Sindacato in merito alla designazione dei n. 3 consiglieri che assumeranno le cariche di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società, il Segretario del Sindacato presenterà alla Società, in nome e per conto di tutte le Parti, la lista *ex* art. 19.2(i) dello Statuto dei soggetti designati ai sensi del Patto quali membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'ulteriore documentazione accessoria richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo Statuto.

6.4 Macro assetto organizzativo

Ciascuna Parte si impegna a votare in assemblea per la nomina quale Presidente della Società del soggetto di volta in volta designato dal Comitato di Sindacato.

Le Parti si impegnano a fare tutto quanto possibile, nei limiti di legge e per quanto di competenza, affinché per tutta la durata del Patto:

- (i) le cariche di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società siano attribuite ai consiglieri designati dalle Parti per il tramite del Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8;
- (ii) al Presidente, Vice-Presidente e Amministratore Delegato della Società siano attribuite responsabilità, in linea con quelle indicate al punto "Struttura di vertice" del macro assetto organizzativo qui Allegato sub 3;
- (iii) il macro assetto organizzativo del gruppo Iren sia in linea e recepisca quanto descritto nel documento Allegato sub 3;
- (iv) gli investimenti che la Società effettuerà siano suddivisi nel rispetto del principio dell'equilibrio dei

territori di riferimento delle Parti.

Le Parti stabiliscono sin d'ora che sarà possibile apportare modifiche all'Allegato 3, ad eccezione delle disposizioni contenute nel paragrafo "Consiglio di Amministrazione" del medesimo Allegato 3, nel corso della durata del Patto qualora ritenuto opportuno e/o necessario in relazione agli obiettivi strategici della Società, ai mutamenti dello scenario di business o a modifiche normative e regolamentari rilevanti. A tal fine conferiscono mandato congiunto al Comitato del Sindacato per eventualmente adeguare/modificare l'Allegato 3 con l'impegno di darne adeguata comunicazione alle Parti e al Mercato. Ciascuna Parte si impegna a fare tutto quanto possibile nei limiti di legge affinché gli amministratori dalla stessa designati esercitino i loro diritti di voto in modo tale che le previsioni del Patto siano adempiute per tutta la durata dello stesso. Le Parti si impegnano a revocare ciascun amministratore della Società che eserciti il proprio diritto di voto in modo contrario o non in linea con quanto previsto nel presente art. 6.4, restando inteso che l'amministratore in sostituzione sarà nominato ai sensi del successivo art. 7.

7. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Nel caso in cui uno qualunque degli amministratori della Società cessi, per dimissioni o per qualsivoglia altra ragione, prima della scadenza del proprio periodo di carica, l'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno, provvederà/ nno a designare un nuovo amministratore e:

- (i) le Parti faranno tutto quanto in loro potere, nei limiti di legge e dello Statuto, e per quanto di rispettiva competenza, affinché gli amministratori da esse designati nominino - mediante cooptazione - il soggetto così designato come nuovo amministratore della Società;
- (ii) le Parti parteciperanno all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2386, co. 1, cod. civ. per nominare amministratore il soggetto di cui al precedente punto (i), ovvero altro soggetto indicato dall'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno.

La procedura di sostituzione dovrà anche rispettare (nei limiti di legge e dello Statuto) la designazione da parte del Comitato di Sindacato di Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato della Società ai sensi dell'art. 4.1.8 del Patto.

7.2 Nell'ipotesi di cui all'art. 7.1, le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere, nei limiti consentiti dalla legge, affinché non si tengano riunioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 25.4 e 25.5 dello Statuto ovvero che non siano adottate delibere sulle predette materie sino a quando non si sia proceduto - su designazione dell'avente/degli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno - all'insediamento del membro nominato ai sensi del Patto Parasociale in sostituzione di quello cessato.

8. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

8.1 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto il Collegio Sindacale sarà composto da n. cinque Sindaci Effettivi e n. due supplenti di cui: n. 1 Sindaco Effettivo designato da FSU, n. 1 Sindaco Effettivo designato da FCT anche quale mandataria di MHT e n. 1 Sindaco Effettivo designato dalle Parti Emiliane.

8.2 Le Parti si impegnano a presentare congiuntamente la lista dei Sindaci che verrà determinata in conformità alle norme che seguono.

8.3 La lista dei Sindaci indicherà tanti candidati quanti saranno i membri del Collegio Sindacale da eleggere e sarà determinata secondo le modalità seguenti:

- (i) FSU avrà diritto di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
- (ii) FCT anche quale mandataria di MHT avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
- (iii) le Parti Emiliane avranno diritto di designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
- (iv) FSU, FCT (anche quale mandataria di MHT) e le Parti Emiliane avranno diritto a rotazione di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente". La prima designazione spetterà a FSU;
- (v) FSU, FCT (anche quale mandataria di MHT) e le Parti Emiliane avranno diritto, nell'ordine, a rotazione di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente", e a designare i candidati da inserire al quarto e quinto posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo". La prima designazione spetterà a FCT.

8.4 Le designazioni dei membri del Collegio Sindacale dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato:

- per quanto riguarda FSU, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
- per quanto riguarda FCT, anche quale mandataria di MHT, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
- per quanto riguarda le Parti Emiliane dal Mandatario delle Parti Emiliane

entro i dieci giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo statuto sociale di volta in volta vigente per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da questi designati. Sarà cura del Segretario del Sindacato comunicare tempestivamente alle Parti la lista che sarà presentata – ai sensi del successivo capoverso.

Entro il medesimo termine ciascuna Parte dovrà far pervenire al Segretario del Sindacato in originale: (x) una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29.5 dello Statuto; nonché (y) una procura a presentare la lista.

Il Segretario del Sindacato presenterà alla Società, in nome e per conto di tutte le Parti, la lista ex art. 28.2 dello Statuto dei soggetti designati quali membri del Collegio Sindacale della Società ai sensi del Patto, nonché l'ulteriore documentazione accessoria richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo Statuto.

9. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Qualora debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, le Parti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta dell'avente diritto che aveva designato il sindaco cessato.

10. MATERIE RILEVANTI ASSEMBLEARI

- 10.1** Le Parti si impegnano (i) fatta eccezione per i trasferimenti delle Azioni consentiti ai sensi dell'art. 11.4, ad astenersi dal compiere, assumendo a tal fine l'impegno ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile in relazione alle proprie controllanti, qualsiasi operazione che possa determinare la cancellazione dall'Elenco Speciale e/o la perdita del diritto alla maggiorazione del diritto di voto in relazione alle proprie Azioni, e (ii) a non richiedere la cancellazione dell'Elenco Speciale né a rinunciare alla iscrizione all'Elenco Speciale e/o al diritto di maggiorazione del voto in relazione alle proprie Azioni.
- 10.2** Le Parti convengono che, per tutta la durata del Patto, in sede di Assemblea straordinaria dei soci della Società le Parti delibereranno a favore di una Materia Rilevante Assembleare solo qualora almeno 4 (quattro) giorni precedenti la data di prima convocazione di tale Assemblea della Società sia le Parti Emiliane (per il tramite del Mandatario delle Parti Emiliane), sia FSU (per il tramite del Presidente, ovvero dell'Amministratore Unico, ovvero nel caso di inerzia, del Sindaco *pro tempore* del Comune di Genova), sia - infine - FCT anche quale mandataria di MHT (per il tramite del Presidente, ovvero dell'Amministratore Unico ovvero, nel caso di inerzia, del Sindaco *pro tempore* del Comune di Torino) abbiano comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato il proprio voto favorevole a tale delibera. A tal fine il Segretario del Sindacato, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni rispetto alla data di prima convocazione di tale Assemblea della Società chiamata a deliberare su una delle Materie Rilevanti Assembleari, dovrà comunicare a ciascuna delle Parti le rispettive decisioni assunte. Pertanto:
- (i) qualora le Parti Emiliane, FCT (anche quale mandataria di MHT) e FSU non avessero espresso il proprio voto favorevole alla proposta di delibera di cui al presente art. 10.2 entro il termine qui previsto, ciascuna delle Parti dovrà partecipare alla relativa Assemblea della Società ed esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera stessa; mentre
 - (ii) qualora le Parti Emiliane, FCT (anche quale mandataria di MHT) e FSU avessero tutte espresso il proprio voto favorevole alla proposta di delibera di cui al presente art. 10.2 entro il termine qui previsto, ciascuna delle Parti dovrà partecipare alla relativa Assemblea della Società ed esprimere il proprio voto favorevole all'assunzione della delibera stessa.

SEZIONE TERZA - SINDACATO DI BLOCCO

11. VINCOLO DI INTRASFERIBILITÀ

- 11.1** Le Parti convengono che sono vincolate al Sindacato di Blocco esclusivamente tutte le Azioni Bloccate, per l'intera durata del Periodo di Blocco.

Le Parti si impegnano ed obbligano a non compiere Atti di Disposizione aventi per oggetto le Azioni Bloccate, nel corso di tutto il Periodo di Blocco (il "**Vincolo di Intrasferibilità**"). Le Parti convengono inoltre che, qualora le Azioni Bloccate siano oggetto, in tutto o in parte, di costituzione o trasferimento di diritti reali di garanzia (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno), i corrispondenti diritti amministrativi (incluso il diritto di voto) siano, in sede di costituzione ovvero trasferimento, in capo alle stesse mantenuti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le Azioni Trasferibili non sono vincolate al Sindacato di Blocco e sono liberamente trasferibili dalle stesse.

- 11.2** Ciascuna Parte si impegna, ove il Comitato di Sindacato ai sensi del precedente paragrafo 4.1.9 accerti che le Azioni Bloccate non costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto, a negoziare in buona fede le modalità ritenute più opportune per fare in modo che gli obiettivi di *governance* regolati dal presente Patto possano

continuare ad essere attuati in modo sostanzialmente analogo a quanto qui previsto, fermo restando che le eventuali modifiche al Patto dovranno essere approvate con le modalità di cui al successivo art. 13.4.

- 11.3** Le Parti si impegnano a non porre in essere - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - per tutta la durata del Patto, Atti di Disposizione di Azioni della Società (siano esse Azioni soggette al Sindacato di Voto o siano Azioni Bloccate) o altri atti e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle azioni della Società ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - "regolamento emittenti").
- 11.4** Le Parti convengono che, per tutto il Periodo di Blocco, saranno libere di trasferire (i) le Azioni Trasferibili indicate per ciascuna di esse nell'**Allegato 2 colonna (C)**.
- 11.5** In deroga a quanto previsto dal successivo art. 13.3, il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l'affidamento dei servizi medesimi qualora i diritti di voto spettanti in tali società a enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi con riferimento alla nomina degli organi sociali siano complessivamente superiori al 50% più uno dei diritti di voto spettanti a tutti i soci della Società per le medesime materie.

SEZIONE QUARTA - INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA, MODIFICAZIONE DEL PATTO E DISPOSIZIONI VARIE

12. INADEMPIMENTI E PENALI

- 12.1** Ciascuna Parte che abbia violato l'obbligo di votare nell'Assemblea della Società in conformità a quanto previsto dal Patto o che abbia violato il divieto di alienazione di Azioni derivante dall'esercizio della Facoltà di Designazione di cui all'art. 4.1.8(ii) che precede, nonché gli obblighi previsti negli artt. 6, 7, 8, 10 e 11 del Patto (e con espressa esclusione dell'art. 5 del Patto), sarà tenuta a pagare una penale di Euro 10 milioni per la violazione compiuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alle altre Parti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla Parte cedente.
- 12.2** In caso di violazione dell'art. 5.2.(ii) le Parti faranno quanto in loro potere per procurare la convocazione dell'assemblea ordinaria della Società per la nomina dell'amministratore cessato su designazione dell'avente/degli aventi diritto che ha/hanno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno.
- 12.3** Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 12.1, qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al presente Patto sorga in capo ad una o più delle Parti, singolarmente o in solido tra di loro, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - "regolamento emittenti") avente ad oggetto azioni della Società, la Parte inadempiente terrà indenni e manlevate le altre Parti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta, ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della Società.
- 12.4** In tutti i casi di inadempimento di cui ai precedenti artt. 12.1 e 12.3 ciascuna delle Parti non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 15, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto nei confronti della Parte inadempiente.

12.5 Ferma restando la responsabilità del Comune di Reggio Emilia in proprio, del Comune di La Spezia in proprio e/o di FCT in proprio quali parti del presente Patto, resta inteso fra le Parti che potranno essere imputate al Comune di Reggio Emilia e/o al Comune di La Spezia e/o a FCT, nelle rispettive qualità di Mandatario delle Parti Emiliane, Mandatario delle Parti Spezzine, e Mandataria di MHT responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali esclusivamente ove siano conseguenti allo svolgimento del proprio mandato. Nel caso in cui responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali siano imputabili, a seconda dei casi, a soci che siano Parti Emiliane diversi dal Comune di Reggio Emilia o a soci che siano Parti Spezzine diverse dal Comune di La Spezia o a MHT, rispettivamente il Comune di Reggio Emilia, il Comune di La Spezia e FCT si faranno parti diligenti nel recuperare il pagamento di penali presso i responsabili.

13. ADESIONE AL PATTO - DURATA DEL PATTO

13.1 Il Patto potrà essere sottoscritto da tutte, o parte delle, Parti entro e non oltre la Data di Efficacia, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.2.

13.2 Il Patto sarà valido e produrrà effetti fra le Parti a decorrere dalla Data di Efficacia.

13.3 Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 11.5 e fermo quanto previsto nel precedente paragrafo 13.2, il Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della Data di Efficacia (la "**Prima Data di Scadenza**") e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio, salva disdetta da parte di FSU o FCT (anche quale mandataria di MHT) o da parte delle Parti Emiliane; nel caso intervenga detta disdetta, il Patto cesserà di avere efficacia alla scadenza del triennio in corso alla data della disdetta.

Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere dal Patto mediante comunicazione inviata alle altre Parti con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato.

Il recesso da parte di alcune delle Parti farà venir meno l'efficacia del Patto per tutte le altre Parti solo ove i diritti di voto per le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato spettanti alle Parti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del numero complessivo dei diritti di voto spettanti a tutti gli azionisti con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Ad eccezione di quest'ultima evenienza, il Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.

Ove a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, i diritti di voto per le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato spettanti alle Parti che non hanno esercitato il recesso fosse inferiore al 50% più un voto del totale dei diritti di voto spettanti con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato o comunque si rendesse necessario adeguare le modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, le Parti negozieranno in buona fede le nuove condizioni di nomina degli organi sociali; anche in questa evenienza troverà applicazione la disciplina di cui al successivo art. 13.4. Ove non sia raggiunto un accordo entro i 90 giorni precedenti la scadenza del triennio in corso alla data del recesso, il Patto si scioglierà a detta scadenza.

13.4 Il Patto Parasociale potrà essere modificato con l'accordo scritto di Parti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto. Le modifiche del Patto dovranno essere comunicate a tutte le Parti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza le Parti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni al Patto.

13.5 Il Patto Parasociale è aperto all'adesione, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1332 del codice civile, di Soggetti Pubblici che siano diventati soci della Società a seguito di acquisto di Azioni effettuato sul mercato o negoziato direttamente fra le Parti, oppure in virtù di aumento di capitale della Società (i “**Nuovi Soci Acquirenti**”), restando inteso che l’adesione dei Nuovi Soci Acquirenti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato. L’adesione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione da parte dei nuovi azionisti di una lettera di adesione (ciascuna, una “**Lettera di Adesione**”) comunicata alle altre Parti ai sensi del successivo paragrafo 14.9. Le Parti concordano che il nuovo socio diventerà parte a tutti gli effetti del Patto come di seguito indicato con l’accettazione da parte del Comitato della Lettera di Adesione. Ad esito della adesione tutte le Azioni di ciascuna nuova parte saranno apportate al Sindacato di Voto, mentre le Azioni conferite al Sindacato di Blocco saranno pari alle Nuove Azioni Bloccate nel numero determinato d’intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.

14. DISPOSIZIONI GENERALI

14.1 Tolleranza

L’eventuale tolleranza di uno delle Parti ai comportamenti di una o più delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

14.2 Invalidità

Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente Patto Parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente Patto Parasociale.

14.3 Modifiche

Eventuali accordi modificativi ed integrativi al presente Patto dovranno essere conclusi per iscritto ai sensi del precedente art. 13.4.

14.4 Rinunce

Nessuna rinuncia concernente una clausola del / o un diritto derivante dal presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell’ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

14.5 Ulteriori accordi parasociali

A decorrere dalla Data di Efficacia, il presente Patto Parasociale e gli allegati ad esso relativi sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all’oggetto del Patto Parasociale, ivi incluse le disposizioni del precedente Accordo Parasociale sottoscritto in data 5 aprile 2019. Le Parti convengono pertanto che con l’entrata in vigore del presente Patto, il precedente Accordo Parasociale sottoscritto in data 5 aprile 2019 dovrà considerarsi definitivamente sciolto e privo di efficacia.

È consentita, esclusivamente tra le Parti, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del Patto.

14.6 Sottoscrizione del Patto Parasociale

Le Parti sottoscrivono il presente Patto Parasociale, in qualità di azionisti della Società, ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed intendendo con il Patto Parasociale (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta delle deliberazioni dell'assemblea dei soci di cui alla Sezione Seconda; e (ii) disciplinare i limiti alla circolazione delle Azioni di cui alla Sezione Terza.

14.7 Obblighi per il fatto del terzo

Ogni volta che nel Patto le Parti si assumono impegni che dipendono da terzi, con espressioni: "si obbligano a far sì che (...)", "faranno in modo che (...)", o simili, l'impegno deve intendersi assunto ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ.. Eventuali inadempimenti agli obblighi assunti dalle Parti con il Patto, conseguenza di atti e/o omissioni posti in essere o attribuibili ad uno o più consiglieri di amministrazione, saranno considerati come inadempimento della Parte che ha nominato il consigliere cui riferire il sopradetto comportamento, con conseguente applicabilità di quanto disposto dall'articolo 1381 cod. civ.

14.8 Assenza di solidarietà

Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Patto sono assunti dalle Parti in via individuale e non solidale senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

14.9 Comunicazioni

(A) Modalità di effettuazione delle comunicazioni. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax o posta elettronica e s'intenderà debitamente e validamente recapitata al momento (i) della trasmissione all'indirizzo sopra indicato, purché si tratti di un Giorno Lavorativo nel corso del normale orario di lavoro, nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telegramma; (ii) del ricevimento da parte del mittente di telefax di conferma inviatogli dal destinatario nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telefax; e (iii) del ricevimento della ricevuta di ritorno da parte del mittente nel caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere o consegnata a mani.

(B) Destinatario delle comunicazioni. Le comunicazioni saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti, nei cui confronti devono essere inviate ai sensi del Patto, se trasmesse ai seguenti destinatari:

- (i) Parti Emiliane a: al Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, all'indirizzo PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, *email*: segreteria.sindaco@comune.re.it (di seguito il "**Rappresentante Comune delle Parti Emiliane**");
- (ii) Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.: al suo Presidente, ovvero, se del caso, al suo Amministratore Unico, all'indirizzo PEC 113fsu@legalmail.it; *email*: info@finanziariasviluppoutilities.it;
- (iii) Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. anche quale mandataria di MHT: all'Amministratore Unico (o, se del caso, al Presidente), in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, all'indirizzo PEC fctspa@legalmail.it; *email*: fctspa@comune.torino.it
- (iv) Parti Spezzine a: al Sindaco *pro tempore* del Comune di La Spezia, in Piazza Europa n. 1, all'indirizzo PEC *email*: sindaco@comune.sp.it (di seguito, il "**Rappresentante Comune delle Parti Spezzine**").

(C) Onere di trasmettere le comunicazioni. Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi (A) e (B) in riferimento a modalità ed al momento di perfezionamento delle comunicazioni, il Rappresentante Comune delle Parti Emiliane, FCT (anche quale mandataria di MHT) e il Rappresentante Comune delle Parti Spezzine che ricevessero una comunicazione ai sensi del presente articolo provvederanno senza indugio all'inoltro della stessa ai rispettivi mandanti, rispondendo nei loro confronti dell'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro della comunicazione dovesse arrecare ad uno o più di essi.

15. ARBITRATO

15.1 Qualesivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.

15.2 Sede dell'arbitrato sarà Milano ed il lodo sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829, 3° comma, c.p.c.. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Patto.

Si allega:

Allegato 1	Statuto.
Allegato 2	Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società con individuazione (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella colonna (B) delle Azioni Bloccate; (iii) nella colonna (C) delle Azioni Trasferibili.
Allegato 3	Principi generali e macro assetto organizzativo.
